



Imposta di bollo
assolta in maniera
virtuale



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHATILLON

REPERTORIO N. 2217

**RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO DENOMINATO**

"DOTTOR AMEDEO BORTOLETTO"

(CIG 9378078AC7)

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre in Châtillon,
nell'ufficio di segreteria del Municipio, avanti a me D.ssa Sara Chapellu,
Segretario dell'ente locale autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lettera b) della legge regionale 19 agosto 1998 numero 46 e dell'art. 39
dello Statuto Comunale -----

SONO COMPARSI

da una parte: -----
il **Comune di Châtillon** (codice fiscale e partita I.V.A. 00105450076) qui
rappresentato dall'Ing. Dujany Camillo Andrea, nato ad Aosta il 08.08.1965, in
qualità di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica in Via E. Chanoux, n. 11,
autorizzato alla stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera o)
del vigente statuto comunale (di seguito per brevità "Comune"); -----

dall'altra parte: -----

l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Technical Natural Training,
(codice fiscale 90019210070 – partita IVA 01094250071) con sede in Châtillon,
in Strada Italo Mus n. 20, qui rappresentata dal Sig. Fabio Rigon, nato ad Aosta il
22 settembre 1962, residente a Saint-Vincent, il quale interviene, agisce e stipula



il presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione. -----

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono
personalmente certo. -----

PREMESSO CHE:

a) con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 10.02.2017 veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'affidamento in concessione della gestione del complesso polisportivo di proprietà comunale denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" e dello stadio comunale denominato "E. Brunod" per anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e scadenza al 15.06.2022, eventualmente "ripetibile" (*rectius rinnovabile*) con termine contrattuale massimo non oltre il 15.06.2026; -----

b) con determinazione del Segretario comunale n. 73 del 21.08.2017 veniva affidata in concessione la gestione del complesso polisportivo denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" e dello stadio comunale denominato "E. Brunod" per anni cinque, con decorrenza dal 16.06.2017 al 15.06.2022, eventualmente ripetibile (*rectius rinnovabile*) con termine contrattuale massimo non oltre il 15.06.2026, alla società "A.D. Polisportiva Technical Natural Training" con sede in Châtillon, in strada Italo Mus 20, in esecuzione della determinazione di aggiudicazione definitiva della Centrale Unica di Committenza acquisita al protocollo dell'ente al n. 7441 in data 19.07.2017 divenuta efficace in data 21.07.2017; -----

c) in data 03.11.2017 veniva sottoscritto regolare contratto in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario comunale, n. di repertorio 2206 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Châtillon in data 17.11.2017 al n. 1930, Serie



1T, con previsione della facoltà di ripetizione (*rectius rinnovo*) fino al 15.06.2026

disciplinata all'art. 2.3; -----

d) con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30.05.2022, ad oggetto

"Affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso polisportivo denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" e dello stadio comunale denominato "E.

Brunod". Determinazioni in merito", l'Amministrazione comunale considerata

l'esigenza, da un lato, di mantenere la positiva gestione dell'impianto e,

dall'altro, quella di consentire la massima fruizione dello stadio comunale, anche

mediante associazioni sportive locali ed enti del terzo settore, deliberava di

esercitare l'opzione di rinnovo, limitatamente al complesso polisportivo "Dott.

Amedeo Bortoletto"; -----

e) la Giunta Comunale disponeva, quindi, l'esercizio dell'opzione di rinnovo

dell'affidamento in concessione della gestione del complesso polisportivo di

proprietà comunale denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" alla Società A.D.

Polisportiva Technical Natural Training, con espressa esclusione dal rinnovo

della parte relativa alla gestione dello stadio comunale denominato "E. Brunod",

con decorrenza dal 01.09.2022 e comunque fino all'individuazione di un nuovo

gestore confacente al perseguitamento degli interessi pubblici finalizzati alla

massima fruibilità e uso degli impianti; -----

f) con nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 01.08.2022 al n. 10717,

l'associazione "A.D. Polisportiva Technical Natural Training" comunicava

l'accettazione del rinnovo del contratto relativo al solo Palazzetto "Dott.

Bortoletto" con richiesta di adeguamento del canone corrisposto dall'ente,

necessario a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti

energetici, riconosciuti dallo stesso legislatore nel D.L. 50/2022, convertito in L.



15.07.2022 n. 21: -----

g) con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 24.08.2022, ad oggetto *"Gestione del complesso polisportivo denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" e dello stadio comunale denominato "E. Brunod". Ulteriori determinazioni in merito"*, l'Amministrazione comunale disponeva in relazione al rinnovo della concessione in argomento per il periodo dal 16.06.2022 al 15.06.2026: -----

- il riconoscimento di un adeguamento del canone annuo di concessione, in ragione degli aumenti dei costi di energia elettrica e gas dovuti all'attuale grave crisi economica conseguente alla situazione geopolitica (conflitto in corso tra Russia e Ucraina), nella misura di €. 9.089,54, oltre oneri IVA; -----
- il differimento dell'esclusione dal rinnovo dell'affidamento in concessione della gestione del complesso polisportivo "Dottor Amedeo Bortoletto" della gestione dello stadio comunale denominato "E. Brunod" dal 01.09.2022 al 01.10.2022, ferma la validità del rinnovo della concessione dal 16.06.2022 al 15.06.2026; -----
- la rideterminazione – in ragione dell'adeguamento del canone concessorio e dell'esclusione della gestione del campo sportivo "E. Brunod" con decorrenza dal 01.10.2022 – del valore complessivo del contratto per la gestione del complesso polisportivo comunale "Dottor Amedeo Bortoletto", per il periodo di rinnovo, nella somma di €. 357.339,56 oltre IVA; -----
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il rinnovo dell'affidamento di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: -----

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Il Comune di Châtillon, come sopra rappresentato, rinnova all'Associazione Dilettantistica Polisportiva Technical Natural Training, come sopra identificata, la quale accetta a mezzo del proprio presidente, senza riserva alcuna, l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso polisportivo di proprietà comunale denominato "Dottor Amedeo Bortoletto" per il periodo dal 16.06.2022 al 15.06.2026, con esclusione dal rinnovo della gestione dello stadio comunale denominato "E. Brunod" dal 01.10.2022. -----

2. L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal contratto repertorio n. 2206 del 03.11.2017 e dai suoi allegati, che le parti dichiarano di conoscere, approvare ed accettare integralmente con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, ove non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente contratto. -----

3. Gli atti sopra identificati, se pur non materialmente allegati al presente atto, si intendono parte integrante e sostanziale della presente concessione. -----

4. Entro il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano a redigere in contraddittorio, in duplice copia per le parti, apposito verbale di consistenza dello stato della struttura anche in relazione al progetto di gestione già disciplinato dall'art. 10 del contratto repertorio n. 2206 del 03.11.2017. -----

Articolo 2 – Durata del rinnovo della concessione

1. Il presente rinnovo ha durata dal giorno 16.06.2022 al giorno 15.06.2026. -----
2. La gestione dello stadio comunale denominato "E. Brunod" viene esclusa dal rinnovo a far data dal 01.10.2022. -----
3. La concessione non potrà essere rinnovata ulteriormente. -----



4. È facoltà del responsabile del procedimento prorogare il contratto per un ulteriore periodo di massimo 6 (sei) mesi nel caso in cui non sia stato possibile procedere a nuovo affidamento nel termine ordinario di scadenza. La suddetta "proroga tecnica" verrà comunicata al concessionario 15 giorni prima della scadenza del contratto. Nel periodo di proroga verranno mantenute invariate le condizioni contrattuali in essere. -----

5. Al termine del periodo contrattuale e del suo eventuale periodo di proroga, il contratto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. -----

Articolo 3 – Corrispettivo della concessione

1. L'importo contrattuale della concessione rinnovata è pari a €. 357.339,56 (trecentocinquantasettemilatrecentotrentanove/56) oltre IVA, come di seguito: ---

- 16.06.2022 – 30.09.2022: € 28.449,19 oltre IVA; -----
- 01.10.2022 – 31.12.2022: € 22.172,38 oltre IVA; -----
- anno 2023: € 88.689,54 oltre IVA; -----
- anno 2024: € 88.689,54 oltre IVA; -----
- anno 2025: € 88.689,54 oltre IVA; -----
- 01.01.2026 – 15.06.2026: € 40.649,40 oltre IVA. -----

2. Il canone di concessione viene rideterminato tenendo conto dell'esclusione della gestione del campo sportivo "E. Brunod" con decorrenza dal 01.10.2022 (con conseguente riduzione del corrispettivo) e del riconoscimento di un adeguamento del canone annuo nella misura di €. 9.089,54, oltre oneri IVA, per gli intervenuti rincari energetici (energia elettrica e gas) conseguenti alla grave crisi economica determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina. -----

3. Il canone sarà liquidato in quattro rate nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, a seguito di presentazione di regolare fattura emessa in formato elettronico ai sensi di legge, previa verifica della regolarità contributiva e degli adempimenti di legge. -----

Art. 4 – Adeguamento canone per rincari energetici

1. In caso di significativi incrementi dei costi energetici dovuti all'andamento del mercato che possano arrecare grave pregiudizio per il concessionario, al fine di consentire un adeguato riequilibrio economico del rapporto contrattuale, le parti convengono, per quanto attiene alle eventuali variazioni del costo dell'energia elettrica e del gas afferenti ai soli impianti sportivi, di assumere i seguenti parametri di riferimento (prezzi medi riscontrati del periodo novembre 2021 – aprile 2022): -----

energia elettrica 0,43 €/Kw (Iva inclusa); -----

GAS 1,01 €/mc (Iva inclusa); -----

Qualora il costo medio annuo riferito ai costi energetici (gas e/o energia elettrica) calcolato sul totale delle bollette al netto di eventuali interessi moratori e/o di eventuali contributi compensativi per rincari energetici, relativo al periodo stagionale 01 ottobre – 30 settembre, subisca una variazione percentuale, in aumento o diminuzione, superiore al 10% rispetto ai parametri di riferimento sopra indicati, verrà adeguato il canone di concessione nella misura del 60% dell'incremento/decremento dei costi energetici (variazione tra costo medio annuo e parametro di riferimento), applicato al 60% del totale dei consumi (kw e/o mc) riferiti al periodo novembre – aprile". -----

Articolo 5 – Termini di gestione

1. Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio



a quanto dettagliatamente previsto nel contratto originario e nei suoi allegati e nell'offerta tecnica di gara quali documenti che disciplinano le modalità di svolgimento della gestione del complesso ed ai quali consensualmente e in pieno accordo rinviano. -----

2. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore del servizio se non preventivamente approvata dal Comune, ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. 207/2010. -----

Articolo 6 – Responsabilità – Assicurazioni

1. Il Concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla struttura ed alle persone, in dipendenza dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, arrecati nello svolgimento del servizio. -----

2. A maggiore garanzia, il Concessionario ha stipulato, con oneri a proprio carico, le polizze assicurative previste dall'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza emessa dall'Assicurazione Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Aosta – cod. 103 – n. 420388548 con decorrenza dal 26/09/2017 e scadenza al 17/06/2026). -----

3. È stato inoltre presentata la polizza relativa alla copertura per la responsabilità civile verso terzi stipulata con la Compagnia Poste Assicura polizza n. 70142 per l'anno sportivo 2022/2023. -----

4. L'Amministrazione comunale, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per furti di materiali o attrezzi di proprietà del Concessionario, custoditi nei locali, e così pure per furti di effetti personali degli utenti degli impianti stessi. ---

Articolo 7 – Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha costituito cauzione per complessivi euro 35.733,96 mediante polizza fideiussoria rilasciata da dall'Assicurazione Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Aosta – cod. 103 – n. 420388541 in data 23.09.2022, come previsto dall'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A). --

Articolo 8 – Penali

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente contratto qualora si verifichino inadempienze il Comune applicherà una penale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: -----

A) penale di € 100,00 per ogni giornata di chiusura (oltre i 21 gg previsti) per mancata erogazione del servizio pubblico: -----

B) penale di € 200,00 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla gestione o utilizzo degli impianti, con particolare riferimento alle mancate o carenti manutenzioni ordinarie e/o mancato invio della relazione annua sugli interventi effettuati; -----

C) penale di € 200,00 in caso di mancata custodia e sorveglianza degli impianti sportivi; -----

D) penale di € 200,00 al giorno per ogni gg di ritardo nella riconsegna della struttura a fine concessione l'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione al concessionario a mezzo pec o RR; allo stesso saranno concessi gg otto dal ricevimento della contestazione per fornire risposta che, se non ritenuta convincente, comporterà l'applicazione della penale. -----



2. L'importo delle penali applicate sarà ritenuto sul pagamento del contributo annuo dovuto o, in subordine, sull'ammontare della cauzione definitiva dovuta. -

3. L'Applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente. -----

Articolo 9 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente contratto di rinnovo, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste ed ivi richiamate hanno carattere di necessità. -----

2. In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio. -----

3. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:-----

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materie di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto del contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; -----

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. -----



4. In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno. -----

La risoluzione del contratto è preceduta da regolare contestazione emessa a mezzo PEC. Al Concessionario sono concessi otto giorni dal ricevimento della contestazione per fornire risposte, che, se non adeguate, competerà la risoluzione del contratto. -----

Articolo 10 – Cessione del contratto – Subconcessioni

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità dell'atto di cessione. -----

2. Al gestore sarà consentito di sub concedere il servizio di gestione del servizio bar/ristorante, la gestione del Tennis, la gestione del campo di squash e di calcetto e la gestione della palestra. -----

3. Il sub concessionario non potrà invece sub concedere totalmente o parzialmente il servizio o cedere il contratto di sub concessione a terzi. -----

4. Il sub concessionario dovrà agire nel rispetto del contratto di gestione dell'intera struttura tra Comune e gestore. -----

5. Ogni contratto di sub-concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e sarà comunque garantito dal concessionario. -----

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto; -----

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste



italiane spa e che, ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa: -----

3. Secondo le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché nello stesso termine della previgente comunicazione, l'appaltatore si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

Articolo 12 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto di rinnovo (bolli, copie, registrazioni, diritti), nessuna esclusa, saranno a esclusivo carico del Concessionario, senza diritto a rivalsa. -----

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

Articolo 13 – Recesso

1. Qualora il Concessionario, per giustificati motivi, intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, potrà darne disdetta con il preavviso 90 (novanta) giorni. -----

2. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio alla Concessionaria previa motivata delibera della Giunta Comunale. -----

Articolo 14 – Trattamento dati personali

1. Ai fini del presente contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul trattamento dei dati personali ex artt. 12 13 e 14 del Regolamento

UE 679/2016. -----

Articolo 15 – Controversie

1. Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al servizio oggetto della presente gara saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 209 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. -----

Articolo 16 – Disposizioni generali finali

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. -----

2. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni normative nonché alle disposizioni regolamentari comunali vigenti. -----

Io sottoscritto Segretario dell'ente locale, ho dato lettura del presente atto alle parti sopra costituite, che lo approvano e mi dispensano espressamente dalla lettura degli atti richiamati a costituire allegati e con me sottoscrivono. -----

Questo atto consta di pagine intere dodici oltre alla presente contenente le firme.

Il Sindaco – Camillo Andrea Dujany

Dujany C. h

Il Concessionario – Fabio Rigon

Fabio Rigon

Il Segretario dell'ente locale – Sara Chapellu

Sara Chapellu

29/9/2022

200,00

ANNO 07 SERIE 1^a

13

192,02

13

PROSPETTIVA DI GARA CON MOD. F23

L'ADDETTO
Giuseppe Bernice







POLIZZA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2

CHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del Codice)

a presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

| | |
|------------------------------------|---|
| Garanzia fideiussoria n. 420388541 | Rilasciata da Agenzia AOSTA VIA GARIN Cod. I03 00 Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|
| Città | Via | CAP | Prov. |
| MOGLIANO VENETO | Via Marocchese 14 | 31021 | TV |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Codice Fiscale - Partita Iva: | PEC |
| C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323 | generalitalia@pec.generali.com |

| | |
|------------|--|
| Contraente | A.D. POLISPORTIVA TECHNICAL NATURAL TRAINING |
|------------|--|

| | | | |
|-----------|------------------------|-------|-------|
| Città | Via | CAP | Prov. |
| CHATILLON | STRADA G. ITALO MUS 20 | 11024 | AO |

| | |
|------------------|-----|
| C.F./P.IVA | PEC |
| 0000001094250071 | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Stazione appaltante (Beneficiario) | COMUNE DI CHATILLON |
|------------------------------------|---------------------|

| | | | |
|-----------|------------------------|-------|-------|
| Città | Via | CAP | Prov. |
| CHATILLON | VIA EMILIO CHANOIX, 11 | 11024 | AO |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| C.F./P.IVA | PEC |
| 00105450076 | protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it |

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione servizio | Rinnovo concessione gestione del complesso polisportivo comunale "Dott. Amedeo Bortoletto" per il periodo da 15/06/2022 al 15/06/2026 -CIG 9378078AC7 |
|----------------------|---|

| | |
|---------------------|----------------|
| Luogo di esecuzione | CHATILLON (AO) |
|---------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Costo aggiudicazione (Euro) | Ribasso % asta |
| 357.339,56 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Somma garantita | % del costo dell'opera |
| 35.733,96 | 10,00 |

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in AOSTA il 23/09/2022

Il Contraente

Il Garante

GENERALI ITALIA S.p.A.
Gli Agenti Generali
Valter EDERA & Riccardo TRIGLIA

Copia per la Ditta Obbligata



RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di AOSTA VIA CARINIO 10300

Appendice alla polizza N. 420388541

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO

| Imponibile | Imposte | Totale |
|------------|---------|----------|
| 2.284,44 | 285,56 | 2.570,00 |

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

| Imponibile | Imposte | Totale |
|------------|---------|--------|
| 571,55 | 71,45 | 643,00 |

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

| | | | |
|-----|------------|----|------------|
| dal | 16/06/2022 | al | 15/06/2026 |
|-----|------------|----|------------|

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **A.D. POLISPORTIVA TECHNICAL NATURAL TRAINING** con sede in CHATILLON si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **AOSTA** il **23/09/2022**

Il Contraente

Il Garante

CPIEAGENZIA GIGLIOLI SPA
Valter EDERA & Nicola TRIGLIA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali - Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione

Il Contraente

Esemplare per il Contraente

Regole di comportamento nell'offerta di contratti assicurativi

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
EX REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**



Al sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e del Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **A. D.** **POLISPORTIVA TECHNICAL NATUR** dichiaro:

- Ho ricevuto dall'intermediario il documento Informativa sul distributore (Allegato 3);
- Ho ricevuto dall'intermediario il documento Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4);
- Ho visionato e/o ricevuto dall'intermediario l'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter).

(Luogo)

CHATILLON

, il 23/09/2023

Firma

Filippo Peri

Nº Contratto **420388541** Agenzia **AOSTA VIA GARIN**

Esemplare per il Contraente

Cod. **103 00**

Contraente **A. D. POLISPORTIVA TECHNICAL N**

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Dichiarazioni del Contraente e accettazione

Dichiaro che prima della sottoscrizione:


- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto la dichiarazione che attesta che il contratto è coerente con i miei bisogni assicurativi e con le mie esigenze di copertura nonché, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, il documento Riepilogo della trattativa/Raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze.

Fermo il resto.

Data **23/09/2022**

Generali Italia S.p.A.
Gli Agenti Generali
Valter EDERA & Nicola TROGLIA

Contraente/Affidatario





Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 420388541Agenzia: AOSTA VIA GARINCod.: 103Contraente: A. D. POLISPORTIVA TECHNICAL NATUR

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 23/09/2022

Generali Italia S.p.A.
Gli Agenti Generali
Valer EDERA & Nicola TRIGLIA

Filice Open
Il Contraente

